

Onorevoli Senatori,

a nome dell'Unione Nazionale Vittime mi si consenta, in via preliminare, di evidenziare che occorre prima di tutto garantire e proteggere in maniera più ampia di quanto non si faccia oggi le vittime di reato e quindi modificare l'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, dove la vittima non esiste, affermando che la Legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime.


Ogni reato comporta una violazione dei diritti individuali delle vittime, i loro diritti devono essere assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima.

Quello che ad oggi lamentiamo è che la decisione quadro 2001/220 e la direttiva 29 del 2012 della Unione Europea purtroppo non è stata ad oggi attuata efficacemente in Italia, così come fatto negli altri Stati Europei ed ad oggi non esiste uno strutturato ed organizzato sistema nazionale di protezione, assistenza e sostegno psicologico e quello attuato solo con la istituzione di centri antiviolenza con finanziamento di associazioni a livello regionale è del tutto carente.

La nostra richiesta è quella di garantire alle vittime un adeguato accesso alla giustizia, un adeguato standard di tutela all'interno e soprattutto al di fuori del processo.

La nostra associazione ha recentemente presentato una petizione al Parlamento Europeo per denunciare la violazione della direttiva europea 80 del 2004 attuata con la legge 122 del 2016 che stanziava somme derisorie della dignità delle vittime per l'indennizzo da reato violento e comunque somme subordinate al mancato soddisfacimento della pretesa risarcitoria, costringendo le vittime ad

UNAVI Unione Nazionale Vittime  
Via San Quirico, 24 - 27015 Landriano (PV)  
[ufficiostampa@unavi.it](mailto:ufficiostampa@unavi.it) - [presidenza.unavi@gmail.com](mailto:presidenza.unavi@gmail.com)  
C.F. 96076870185




attendere la fine del processo penale che le riguarda per ottenere una elemosina di solidarietà e costringendo a spendere somme in spese legali e imposte di bollo per copie e diritti di cancelleria superiori addirittura a quelle previste dall'indennizzo, una vera e propria presa in giro di Stato che impedisce, peraltro, a chi non abbia le risorse per affrontare la costituzione di parte civile o l'esercizio delle azioni civili, di ricevere alcunché.

Non esiste l'avvocato d'ufficio per le vittime! Basti pensare solo a questo per comprendere come alle vittime non sia garantito il diritto alla difesa.

Proprio in questi giorni abbiamo presentato un disegno di legge teso a stabilire indennizzi equi ed adeguati rispetto alla citata legge, con anticipi da erogarsi anche subito dopo la vittimizzazione per consentire che il sostegno sia effettivo per fare in modo che la vittima di un crimine violento possa quanto prima rialzarsi e ripartire.

Questa tematica è certamente un'attività legislativa cui si dovrà porre mano quanto prima.

Nel testo in esame potreste, in attesa di una legge più ampia e organica, prevedere forme di sostegno economico immediato di solidarietà per chi si difende da un reato violento. Continuiamo a ritenere perfettibile anche nel testo del disegno di legge numero 563 oggi in discussione. Dire che al termine del processo se verrà riconosciuta la legittima difesa si avrà il diritto al risarcimento delle spese non contribuisce ad aiutare la vittima che non ha capacità economiche sufficienti per ben difendersi durante tutto il procedimento penale. Difendersi bene significa scegliere un avvocato di comprovata esperienza vittimologica, consulenti tecnici, esperti balistici e medico legali e non sempre e non tutti hanno le risorse. Occorre dunque che questa possibilità venga




anticipata alle fasi iniziali del procedimento, magari dopo una sommaria valutazione della potenziale sussistenza della scriminante e al limite, in caso di esclusione ad opera dei giudici in sentenza definitiva, strutturare un sistema di ripetizione delle somme elargite.

Permettetemi anche di rilevare la necessità che venga riformato l'art. 609-septies del codice penale sul limite temporale previsto per la querela nei casi di violenza sessuale; spesso la scelta di denunciare è legata a dinamiche che si sviluppano in tempi lunghi, e non è possibile pensare che un così grave e odioso reato sia legato a una condizione di procedibilità da azionare in un lasso di tempo così breve.

Oggi siete chiamati a occuparvi di legittima difesa, occorre impedire interpretazioni contrastanti in dibattito che lasciano le vittime per anni in balia della discrezionalità dei pubblici ministeri e degli avvocati degli imputati. L'Unavi condivide il principio secondo cui la difesa sia sempre legittima e che la reazione vada sempre considerata in base alla percezione del pericolo da parte della vittima.

La riforma non deve ovviamente significare licenza di uccidere, o reazione sconsiderata e scriteriata; ma deve sicuramente porsi l'obiettivo di meglio valutare, e normativamente tradurre, che in quei momenti il comune cittadino non ha la freddezza e l'esperienza per sapersi comportare al meglio di quanto teoricamente si potrebbe fare, che la paura muove solo istinti basilari e primordiali, primo fra tutti quello alla sopravvivenza.

Per attuare la riforma dovrà essere comunque migliorata la formazione dei magistrati ed il loro aggiornamento dato che i loro attuali percorsi formativi prevedono ampi aggiornamenti in criminologia e nessun aggiornamento in




psicologia giuridica ed in vittimologia, scienze indispensabili per poter comprendere la prospettiva della vittima.

Sotto un profilo più squisitamente tecnico lascio a chi parlerà dopo di me fornire qualche spunto di riflessione; devo dire che la nostra associazione valuta con favore che in alcune delle proposte in discussione siano presenti inasprimenti di pena per le violazioni di domicilio, i furti in abitazione, i furti con strappo e le rapine, e che la concessione della sospensione condizionale della pena sia limitata ai casi meno gravi e, comunque, subordinata all'integrale risarcimento del danno.

La tutela dei cittadini si attua anche attraverso la dosimetria della pena, cercando di limitare la commissione di furti rendendo eccessivo per l'agente sopportare il rischio dell'operazione.

Accanto a tale meritoria attività occorre tuttavia rendere effettiva l'esecutività della pena; non vogliamo disconoscere la funzione rieducativa che la pena deve avere e che deve considerare la concessione di benefici penitenziari. Questi, tuttavia, devono essere valutati in maniera approfondita e a una certa distanza dal fatto e riconosciuti dopo un'attenta valutazione del reo; nell'immediatezza dei fatti, viceversa, deve fare il suo corso la funzione retributiva della pena e nei confronti dello specifico soggetto che ha commesso il reato e come monito per la collettività. Per questo motivo crediamo sia anche necessario riflettere attentamente se non sia il caso di escludere dal beneficio del rito abbreviato, e quindi della riduzione di un terzo della pena, i reati violenti di cui stiamo discutendo. Il beneficio del tempo processuale risparmiato non può essere subordinato a un senso di giustizia che viene eccessivamente compresso quando si sentono irrogare pene minimali per fatti gravi. D'altro canto il reo, se ritiene,



ha la possibilità di ridurre i tempi processuali non opponendosi alla produzione dibattimentale del materiale probatorio acquisito in sede di indagini e così facendo fornire una prima dimostrazione di “collaborazione processuale” che può fargli guadagnare la concessione delle attenuanti generiche. L’ulteriore riduzione del terzo della pena per i più gravi reati pare francamente eccessiva. Nell’augurarVi che possiate dunque giungere a una buona legge, vorrei invitarVi a non perdere di vista il quadro generale e le necessità di riforma, e che la revisione della legittima difesa sia solo il primo passo per un deciso impegno a favore di tutte le vittime da reati violenti.

Presidente UNAVI

Paola Radaelli